UniSR
Università Vita-Salute
San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 8632

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto MIUR del 9 marzo 2011 n. 102 che determina l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca.
Vista la nota del MIUR del 25 maggio 2011 recante "Procedura per pubblicazione bandi".
Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855.
Visto il Codice Etico dell'Università Vita-Salute S. Raffaele, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2019;
Visto il Decreto Rettorale n. 7111 del 6 luglio 2021 con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
Vista la Legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e ss.mm.ii, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
Vista la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative".
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 21 novembre 2023.

DECRETA

Art. 1 - Numero, Facoltà, durata, importo, area scientifica, settore scientifico-disciplinare e responsabile della ricerca

Presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, è bandita ai sensi del comma 4, lettera b) dell'Art. 22 della Legge 240/2010, 1 procedura di valutazione comparativa per titoli, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.

Il numero, la Facoltà, la durata, l'importo, il titolo della ricerca, il settore scientifico-disciplinare, il settore concorsuale, il Responsabile della Ricerca, nonché l'eventuale breve descrizione dell'attività che l'assegnista andrà a svolgere sono indicati nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 2 - Titolare dell'assegno

Possono essere titolari degli assegni di cui al precedente art. 1, studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; deve considerarsi comunque, quale titolo minimo per beneficiare dei predetti assegni, il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea

specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

Art. 3 - Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, corredate dalla documentazione richiesta e ritenuta utile al fine della procedura, devono essere presentate per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina dell'Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/assegni-ricerca, oppure alla pagina della piattaforma Pica al seguente indirizzo https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/assegni.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente, al fine di poter effettuare l'autoregistrazione al sistema, il possesso di un indirizzo di posta elettronica. Il/la candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e dovrà allegare i documenti nel formato PDF. Ogni allegato alla domanda (pubblicazioni, documenti, etc.) non dovrà superare lo spazio di 30 Megabyte.

Il sistema permette di salvare la domanda in bozza entro la scadenza di presentazione della stessa. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La domanda di partecipazione dovrà includere obbligatoriamente:
- curriculum scientifico – professionale sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del bando sul sito del Ministero.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
a) Firma il documento sul server ConFirma
Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato.

b) Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato da questo sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

c) In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni di cui al punto a) e b) sopra riportato firma il documento manualmente

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento generato dal sistema sul proprio dispositivo, stamparlo, apporre firma autografa, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito. **Pena l'esclusione la domanda deve essere firmata dal/dalla candidato/a e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.**

Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative devono presentare distinte domande per ciascuna di esse.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, solo dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato Decreto.
Si segnala che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 445/2000: **"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".**

I cittadini stranieri residenti in Italia, possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/200, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
In applicazione delle norme sulle autocertificazioni, l'Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/200.

Per i candidati stranieri che non hanno titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal DPR n. 445/2000 possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato PDF e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti dovranno essere prodotti all'Università nel caso di assegnazione dell'assegno a detti candidati. Gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

I certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, devono essere accompagnati, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o

consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, i titoli, i documenti e le pubblicazioni trasmessi oltre il termine stabilito dal presente bando.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa, dovuto a cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Saranno ammessi alla procedura di valutazione comparativa i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Tali requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/unisr.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.

Art. 4 - Espletamento della procedura di valutazione comparativa, commissione giudicatrice, criteri di valutazione

La valutazione comparativa dei candidati è per titoli, inoltre la Facoltà può altresì prevedere lo svolgimento di un colloquio.
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura, che, previa individuazione di criteri generali, procede all'esame dei titoli, teso ad accertare le competenze scientifiche e professionali dei candidati, nonché la loro attitudine a svolgere la ricerca specifica.
La commissione potrà decidere, in sede di determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati, di stabilire un punteggio minimo al di sotto del quale i candidati non entreranno a fare parte della graduatoria di merito.

La commissione giudicatrice, tra i quali rientra il responsabile della ricerca, è composta da tre membri, con documentata competenza nel campo della ricerca oggetto della procedura.
La commissione giudicatrice può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere di lavori telematici.
La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio massimo di 100 punti da ripartire tra i titoli le pubblicazioni presentate dai candidati e l'eventuale colloquio.

Per ogni procedura di selezione a cui si intende partecipare, Il punteggio massimo di 100 punti, relativo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun assegno, viene definito nell'allegato di cui all'art. 1 del presente bando.

La commissione giudicatrice redige appositi verbali dei lavori svolti e stila la graduatoria di merito degli idonei, tenendo conto che, qualora il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non rappresentino requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura, detti titoli in ogni caso costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa e la relativa graduatoria sono approvati con Decreto Rettorale.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di candidati classificati a parità di punteggio prevale il più giovane d'età.
I risultati della valutazione espressi dalla commissione su ciascun candidato sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli assegni
Il candidato vincitore della selezione deve comunicare la propria accettazione entro sette giorni dalla data di ricezione della notifica della graduatoria della procedura di valutazione comparativa. Decadono dal diritto all'assegno coloro che entro il suddetto termine non dichiarino di accettare l'assegno. Nel tal caso l'assegno di ricerca sarà conferito al candidato classificatisi successivamente nella graduatoria di merito. Si procederà nello stesso modo nel caso in cui il candidato vincitore rinunci all'assegno entro il suddetto termine.

Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato; tale contratto non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
L'assegno di ricerca decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che non assumono servizio nel termine stabilito nel contratto. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti in caso di gravidanza, servizio militare e malattia, previa presentazione di idonea certificazione.
L'assegno di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.
Il contratto non costituisce alcun rapporto di lavoro subordinato e non è utile ai fini dell'assunzione nei ruoli dell'Università.

Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, il Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà può conferire l'assegno o la frazione residua secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Compiti dei titolari degli assegni
Il titolare dell'assegno di ricerca svolge la propria attività con le modalità previste nel contratto secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile della ricerca.
L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze del programma di ricerca e deve avere:
a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento con l'attività globale per la realizzazione del progetto.
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto.
c) svolgimento della ricerca in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di svolgimento predeterminato purché compatibile con i tempi e gli orari di normale funzionamento delle strutture dell'Ateneo e sulla base di un programma e/o modalità concordate con il responsabile della ricerca.

L'attività di ricerca del titolare dell'assegno è svolta, di norma, presso la struttura cui afferisce il responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e per motivate esigenze previste nel piano di ricerca, l'attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere in convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele, sempre sotto la guida del medesimo responsabile.

Al titolare dell'assegno, per brevi periodi trascorsi fuori sede per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel bando, con autorizzazione del responsabile della ricerca, può essere riconosciuto il rimborso delle spese, analiticamente documentate, per viaggi o spostamenti a valere sui fondi del responsabile della ricerca.

Il titolare dell'assegno è tenuto a redigere annualmente e, comunque, al termine della ricerca, una relazione sulle attività svolte. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, è sottoposta alla valutazione da parte del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura.

Art. 7 – Incompatibilità

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.
L'assegno di ricerca non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.
Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà che ha richiesto la procedura per il conferimento dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Ai titolari degli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa,
nonché di tutela sociale in materia di congedo per malattia e di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni previste dall'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, tempo per tempo vigenti.
L'Università Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa dell'assegnista di ricerca relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

Art. 9 – Interruzione

È prevista l'interruzione del conferimento dell'assegno nei periodi di sospensione dell'attività di ricerca per assenza dovuta a maternità, servizio militare e malattia, fermo restando che le predette interruzioni determinano il rinvio della scadenza del contratto, per il periodo pari a quello della sospensione; l'assegno di ricerca riprenderà il suo regolare decorso dalla data di termine dell'interruzione della causa di sospensione. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare al responsabile della ricerca ed al Rettore ed agli uffici amministrativi il verificarsi delle suddette circostanze e a presentare idonea certificazione.

Art. 10 - Recesso e risoluzione

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Rettore, al responsabile della ricerca, alla Direzione Affari Generali e alla Direzione Amministrativa con almeno quindici giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Nel caso di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile della ricerca, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore la risoluzione del contratto.

Il contratto può essere risolto altresì a seguito della valutazione negativa della relazione annuale di cui all'art. 6, da parte del Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Documentazione presentata

Si precisa che la documentazione trasmessa dai candidati per l'ammissione alla procedura non sarà restituita.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è l'Avv. Nicola Giacomini – Direzione Affari Generali e Legali - Università Vita-Salute San Raffaele (Via Olgettina, 58, Milano).

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina 58, C.F. 97187560152 (di seguito, l'"**Università**") si impegna a tutelare costantemente la *privacy* degli interessati, in conformità a quanto previsto dal Reg (UE) 2016/679 (di seguito il "**Regolamento**" o "**GDPR**") e del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il "**Codice Privacy**").

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare dei trattamenti è Università Vita-Salute San Raffaele.

Conformemente a quanto prescritto ***(i)*** dal Regolamento (cfr. art. 37) e ***(ii)*** dalle Linee Guida del CODAU, l'Università ha nominato GSD SISTEMI E SERVIZI S.C.A.R.L., responsabile per la protezione dei dati (di seguito "RPD").

Il professionista indicato da GSD ai fini dello svolgimento dell'incarico di RPD è il Dott. Gabriele Tettamanti.

Il RPD è a disposizione per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali svolto da parte dell'Università.

Di seguito si riportano i dati di contatto del Titolare e del RPD:

E-mail Titolare: titolare.privacy@unisr.it

E-mail DPO: privacy@unisr.it

CATEGORIE, NATURA E FINALITÀ DEI DATI TRATTATI

I dati personali che saranno da Lei conferiti - dati anagrafici, di contatto, dati relativi al percorso accademico/scolastico, dati di natura economica, dati relativi alla salute (di seguito complessivamente "Dati Personali") sono trattati per finalità connesse esclusivamente allo svolgimento del processo di selezione e ammissione al percorso universitario richiesto.
Il trattamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 6.1 let. e) GDPR e, per i dati inerenti alla sua salute, ai sensi dell'art. 9.2 let. g). I Suoi dati personali, con esclusione dei Suoi dati particolari, potrebbero essere diffusi attraverso la pubblicazione delle graduatorie online. Lei non sarà mai identificato pubblicamente attraverso il Suo nome e/o cognome, ma solo attraverso il suo codice identificativo (numero di prematricola).

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il conferimento dei Dati Personali richiesti è obbligatorio ed il mancato conferimento determina l'impossibilità di procedere con il processo di selezione.
I Dati Personali acquisiti saranno conservati per un periodo di 1 anno dalla fine della selezione, allo scadere dei quali i Suoi dati saranno completamente anonimizzati.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, per il tramite di misure di sicurezza adeguate e per il periodo di tempo richiesto dalla normativa di tempo in tempo vigente.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. E' fatta salva, in ogni caso, l'ipotesi in cui la comunicazione o diffusione dei Suoi Dati Personali sia richiesta, in conformità alla legge, da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza o di prevenzione accertamento o repressione di reati nonché a organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, amministrazione finanziaria, istituti previdenziali e assistenziali, organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria e di polizia) in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge. Tali soggetti agiranno, di regola, quali autonomi Titolari delle rispettive operazioni di trattamento.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I Suoi Dati Personali possono essere comunicati a fornitori di servizi strettamente correlati e funzionali all'attività del Titolare, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. La lista completa può essere richiesta in ogni momento al Titolare scrivendo ai recapiti sopra indicati.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I Suoi Dati Personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR.

TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti da parte dell'Università non saranno oggetto di trasferimento *extra* UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato ha il diritto di chiedere all'Università, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano (portabilità), nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto tramite e-mail da inviarsi al Titolare ed al RPD.
L'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste nel Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, nonché le norme vigenti in materia di assegni di ricerca.

Il presente bando è reso disponibile per via telematica sul sito dell'Università Vita-Salute San Raffaele all'indirizzo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/assegni-ricerca, sul sito del MUR all'indirizzo https://bandi.miur.it e sul sito dell'Unione Europea all'indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu.

Milano, 15 dicembre 2023

IL RETTORE
(Prof. Enrico Gherlone)

Allegato n. 1 Decreto Rettorale n. 8632 del 15 dicembre 2023

Procedura di valutazione comparativa per titoli, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b) della Legge 240/2010

I dati relativi all'assegno di ricerca sono di seguito specificati:
N. 1 assegno di ricerca presso la Facoltà di Psicologia, della durata di un anno, per un importo di Euro 25.000,00 lordi, dal titolo: "Metodi statistici di network e a classi per modellare la struttura di dipendenza nei dati in psicologia. Applicazione allo studio SatisFace", settore scientifico – disciplinare: SECS-S/01- Statistica (in lingua inglese: Academic Discipline: SECS-S/01 – Statistics), settore concorsuale: 13/D1 – Statistica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 13/D1 – Statistics).
Responsabile della ricerca è la Prof.ssa Chiara Brombin

Il punteggio massimo di 100 punti, relativo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della suddetta procedura selettiva, viene così ripartito:

- Laurea magistrale in ambito statistico-quantitativo (max 25 punti)
- Dottorato di ricerca o esperienza di ricerca post-laurea magistrale equivalente sui temi di metodologia statistica e/o inerenti alle tematiche del progetto (max 25 punti)
- Formazione specifica Post-Laurea magistrale in ambito statistico e statistico-psicometrico (max 5 punti)
- Articoli scientifici, presentazioni a convegni, etc in ambito statistico e/o con applicazioni alla psicologia e alla medicina (max 15 punti)
- Esperienza documentata in altri gruppi di ricerca o progetti inerenti all'assegno (max 15 punti)
- Premi e riconoscimenti scientifici (max 5 punti)
- Competenze computazionali (max 10 punti)